

**Alla Procura della Repubblica di
Venezia**

**E, p.c. Alla Corte dei Conti
Venezia**

I sottoscritti:

..... residente a in C.F.
..... residente a in C.F.
..... residente a in C.F.
..... residente a in C.F.

PREMESSO CHE

- la Sentenza n.1370 del 15 marzo 2006 del Consiglio di Stato (Sezione V) ha stabilito che “La pubblicazione all’Albo pretorio del Comune è prescritta dall’art. 124 T.U. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (Consiglio e Giunta municipali), ma anche le determinazioni dirigenziali”.
- l’art. 32, comma 1, della L. 69/2009 dispone che “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;
- che il successivo comma 5 dell’art. 32 della L. 69/2009 prevede che a decorrere dall’1.1.2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale;
- le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo 2011” (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011) prevedono adeguate indicazioni sull’eventuale omissione di dati “sensibili” per quanto riguarda le persone fisiche all’interno di atti quali – ad esempio – le già citate determinazioni;
- il “Vademecum – Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo online” (luglio 2011), facente parte delle Linee guida per i siti Web delle PA (in applicazione della direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica n. 8/2009) prevede ulteriori delucidazioni sulle modalità di pubblicazione degli atti amministrativi all’albo pretorio;
- CiVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche) ha emanato una serie di delibere contenenti linee guida con

obblighi e modalità di pubblicazione dei contenuti minimi tra cui gli atti all'albo pretorio on line;

- con parere del 2.1.2012 il Ministero dell'Interno ha precisato gli obblighi di pubblicazione, per i Comuni, delle determinazioni dirigenziali sui siti informatici, introdotti dall'art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) della Legge 28 giugno 2009, n. 69.

RILEVATO CHE

- il parere del Ministero dell'Interno e l'art. 32 della L. 69/2009 hanno implicitamente modificato l'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) nella parte in cui dispone che la pubblicazione avvenga “mediante affissione all'Albo pretorio nella sede dell'ente ...”, venendo sostituita dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, fermo restando il termine di 15 giorni consecutivi o di altre specifiche disposizioni di legge.
- lo strumento informatico ha sostituito, dunque, il tradizionale Albo pretorio, rimanendo inalterati, sotto la nuova forma, gli obblighi di pubblicazione;
- lo strumento informatico utilizzato dall'amministrazione comunale consente la pubblicazione on line anche delle determinazioni dirigenziali, così come documentabile anche dalla lettera di cui Prot. 2011/450137 del 27 ottobre 2011;
- in data 21 dicembre 2011 il Consiglio Comunale ha votato contro la mozione nr. d'ordine 923 che richiedeva al sindaco “per le premesse indicate di farsi carico affinché tutte le Direzioni provvedano alla puntuale e precisa pubblicazione di TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI comprese tutte le DETERMINAZIONI dirigenziali con la pubblicazione on-line (come indicate dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 art. 32 “disposizioni in materia di Trasparenza Amministrativa)”;
- al termine della seduta di cui sopra il sindaco dichiarava “*Un conto è il diritto dei Consiglieri all'accesso agli atti, un conto è prendere tutti gli atti e distribuirli così: sono due cose completamente diverse... (intervento fuori microfono) certo, tutti i Consiglieri hanno diritto di accedere agli atti e non devono dimostrare l'interesse che, invece, deve dimostrare il cittadino qualunque. Questa è la differenza.*”, ovvero “confondendo” la normativa sul diritto di accesso agli atti amministrativi con quella della pubblicità legale di cui all'art. 32 della legge 69/2009;
- in data 13 aprile 2012 il sig. Roberto Scano ha richiesto all'amministrazione comunale di delucidazioni in merito alla mancata pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa. A seguito di tale richiesta, inoltrata per competenza anche all'ispettorato per la funzione pubblica e a CiVIT, Tale iniziativa ha inoltre avuto risalto sulla stampa locale (“La Nuova Venezia” e “Il Gazzettino”);

- nonostante la decorrenza del termine previsto per la conclusione del procedimento (30 giorni, non essendo specificata differente durata all'interno del sito Web dell'amministrazione) l'amministrazione non provvedeva a rispondere alle richieste di Roberto Scano. La stessa mancanza di risposta è rilevata altresì riguardo all'Ispettorato Funzione Pubblica, mentre CiVIT ha provveduto ad informare Roberto Scano dell'avvio di un procedimento di richiesta atti all'amministrazione comunale;
- alla data odierna, nonostante le iniziative di cui sopra, non sono presenti determinazioni dirigenziali all'interno dell'albo pretorio dell'amministrazione comunale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con riserva di far valere nella sede opportuna le ragioni di danno che il suddetto comportamento della pubblica amministrazione ha determinato, i sottoscritti espongono quanto sopra ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità penali in cui si ritenga possano essere incorsi i funzionari responsabili dello svolgimento dei procedimenti di pubblicazione, delle relative istruttorie e della mancata pubblicità legale degli atti, facendo presente che ai sensi della legge 69/2009 tutte le determinazioni dell'amministrazione comunale, per avere efficacia di pubblicazione, dovevano essere pubblicate on line a partire dal 1 gennaio 2011.

I sottoscritti a norma degli artt. 90 e 408 C.P.P., chiedono di essere sentiti per fornire elementi di prova e chiedono di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione da parte del P.M.

Luogo e data

Firma
